



Università degli Studi di
Messina

Prot. n. 32759

Del 12/06/2013

Tit/Cl I/L Partenza

Circolare n. 35 / 2013

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri

Ai Dirigenti

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Responsabili delle Aree, Settori ed Uffici

Al Personale docente

Al Personale tecnico -amministrativo

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) emana, in attuazione della legge anti-corrruzione, legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni contrattualizzati (personale tecnico-amministrativo). Per i dipendenti di cui all'art. 3 del Dlgs n. 165/2001 (professori e ricercatori), le norme contenute nel codice costituiscono principi di comportamento. Le amministrazioni, inoltre, devono estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice a tutti i collaboratori e consulenti, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Si prevede che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Inoltre l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

Tra le disposizioni del codice si segnalano:

- il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 euro);
- la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale);
- il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all'interno dell'organizzazione amministrativa;
- per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

Pertanto si trasmette il D.P.R. in oggetto, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, raccomandando una lettura approfondita del testo e richiamando quanto previsto nell'art. 16: la violazione degli obblighi previsti dal Codice, ferma la restando l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa o contabile del pubblico dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile